

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 giugno 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 33.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021. (21R00123). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 34.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023. (21R00124). Pag. 11

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 16 marzo 2020, n. 9.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (21R00108). Pag. 13

REGOLAMENTO 25 marzo 2020, n. 10.

Modifica al regolamento regionale 19 giugno 2012 n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) e successive modificazioni. (21R00109). Pag. 22

REGOLAMENTO 22 aprile 2020, n. 11.

Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i. (21R00110). Pag. 23

REGOLAMENTO 22 aprile 2020, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche. (21R00111). Pag. 37

REGOLAMENTO 28 aprile 2020, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale". (21R00112). Pag. 37

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2020, n. 33.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario. (21R00125). Pag. 39





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 33.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 16 del 31 dicembre 2020)*

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e finanza regionale per il triennio 2021-2023, per l'anno 2021 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.

2. Per il triennio 2021-2023 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 - Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) alla presente legge.

Art. 2.

Fondo straordinario riduzione pressione fiscale per emergenza Covid-19 - detrazioni dall'addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia.

1. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito per l'esercizio 2021 un «Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale», mediante allocazione dell'importo di 5 milioni di euro del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19» di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, per l'anno d'imposta 2021, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a 35,00 euro per ciascun figlio.

3. La detrazione di cui al comma 2 è aumentata a 45,00 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 2 e 3, non sorge credito d'imposta.

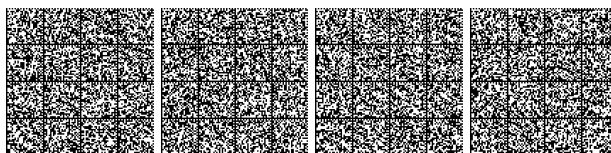
5. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri Fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

Art. 3.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. Le domande per la fruizione dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per i soggetti portatori di handicap dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) limitatamente ai veicoli individuati dall'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 3 della legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020) e successive modificazioni e integrazioni, e nei limiti di cilindrata indicati dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inoltrate agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale, mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda.



2. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 43 e seguenti, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, la trascrizione del titolo di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nei casi di cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85).

3. La raccolta e gestione delle domande di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto individuato dall'Amministrazione regionale, mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria.

4. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

5. Gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate non sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)). Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile i veicoli atti al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari.

6. L'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), interrompe l'obbligo di pagare il tributo per i periodi d'imposta successivi alla data della sentenza o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura oppure alla vendita dei veicoli.

Art. 4.

Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 5.

Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari

1. Al termine del comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le parole: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 la percentuale è pari al 70 per cento.».

Art. 6.

Applicazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata all'attuazione dei contributi per investimenti assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14-bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle occorrenti variazioni di bilancio per l'utilizzo degli stanziamenti relativi ai citati contributi allocati alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 dicembre 2020

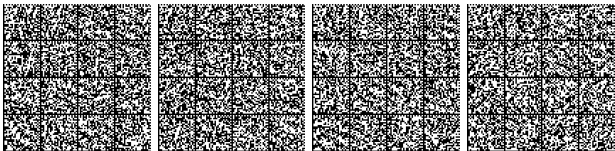
Il Presidente: TOTI



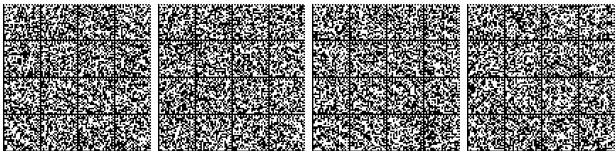
**ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE
SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO
7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
(ALLEGATO N. 4/1 AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011)**



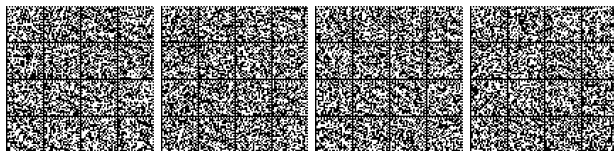
ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	Titolo	Cod. Missione	Desc. Missione	Cod. Programma	Desc. programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
1	L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.001.000	programma 1.001 - organi istituzionali	2.830.000,00	285.000,00	285.000,00
2	L.R.	31	02/05/1990	Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici	U.08.000.000	missione 8 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	U.08.001.000	programma 8.001 - urbanistica e assetto del territorio	11.207,00	-	-
3	L.R.	13	21/03/1994	Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso	U.05.000.000	missione 5 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	U.05.002.000	programma 5.002 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.000,00	-	-
4	L.R.	18	05/04/1994	Norme sulle procedure di programmazione	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.003.000	programma 1.003 - gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	50.000,00	-	-
5	L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitività	U.14.002.000	programma 14.002 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	303.300,00	-	-
6	L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.001.000	programma 16.001 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	180.000,00	-	-
7	L.R.	22	24/07/2001	Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti	U.06.000.000	missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero	U.06.001.000	programma 6.001 - sport e tempo libero	45.000,00	-	-
8	L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.001.000	programma 16.001 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9	L.R.	3	02/01/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitività	U.14.001.000	programma 14.001 - industria e pmi e artigianato	311.304,93	3.949,15	446,97



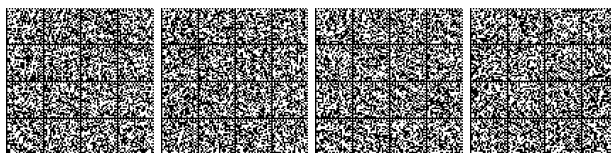
ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	TITOLO	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod.Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
10	L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.001.000	programma 1.001 - organi istituzionali	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11	L.R.	10	29/06/2004	Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)	U.12.000.000	missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	U.12.006.000	programma 12.006 - interventi per il diritto alla casa	300.000,00	-	-
12	L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica	U.04.000.000	missione 4 - istruzione e diritto allo studio	U.04.003.000	programma 4.003 - edilizia scolastica	15.100,00	-	-
13	L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo agricolo	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.001.000	programma 16.001 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	50.000,00	-	-
14	L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza	U.03.000.000	missione 3 - ordine pubblico e sicurezza	U.03.002.000	programma 3.002 - sistema integrato di sicurezza urbana	95.000,00	-	-
15	L.R.	29	24/12/2004	Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.001.000	programma 1.001 - organi istituzionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.001.000	programma 16.001 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	45.000,00	15.000,00	15.000,00
17	L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale	U.05.000.000	missione 5 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	U.05.002.000	programma 5.002 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	670.000,00	-	-



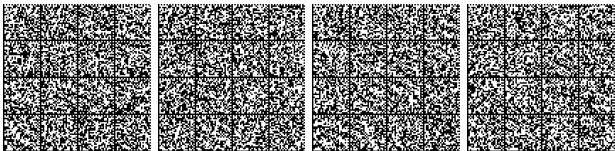
ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod.Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
18	L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile	U.12.000.000	missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	U.12.008.000	programma 12.008 - cooperazione e associazionismo	100.000,00	-	-
19	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari	U.12.000.000	missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	U.12.002.000	programma 12.002 - interventi per la disabilità	15.500.000,00	-	-
20	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari	U.12.000.000	missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	U.12.007.000	programma 12.007 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.929.016,62	-	-
21	L.R.	15	08/06/2006	Nome ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	missione 4 - istruzione e diritto allo studio	U.04.006.000	programma 4.006 - servizi ausiliari all'istruzione	1.240.000,00	-	-
22	L.R.	15	08/06/2006	Nome ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	missione 4 - istruzione e diritto allo studio	U.04.001.000	programma 4.001 - istruzione prescolastica	290.000,00	-	-
23	L.R.	15	08/06/2006	Nome ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	missione 4 - istruzione e diritto allo studio	U.04.002.000	programma 4.002 - altri ordini di istruzione non universitaria	150.000,00	-	-
24	L.R.	20	04/08/2006	Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.	U.09.000.000	missione 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	U.09.002.000	programma 9.002 - tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90.000,00	-	-
25	L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale	U.07.000.000	missione 7 - turismo	U.07.001.000	programma 7.001 - sviluppo e valorizzazione del turismo	1.500.000,00	-	-
26	L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura	U.05.000.000	missione 5 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	U.05.002.000	programma 5.002 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	330.000,00	-	-
27	L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo	U.05.000.000	missione 5 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	U.05.002.000	programma 5.002 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.008.000	programma 1.008 - statistica e sistemi informativi	37.000,00	-	-



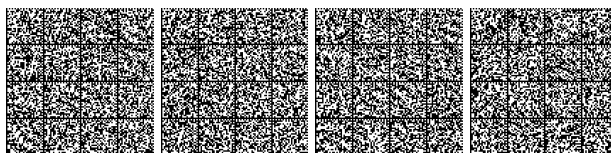
ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod.Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
29	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitivita'	U.14.001.000	programma 14.001 - industria e pmri e artigianato	250.000,00	-	-
30	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitivita'	U.14.002.000	programma 14.002 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.003.000,00	-	-
31	L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	U.12.000.000	missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	U.12.005.000	programma 12.005 - interventi per le famiglie	100.000,00	-	-
32	L.R.	25	04/07/2007	Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea	U.10.000.000	missione 10 - trasporti e diritto alla mobilita'	U.10.004.000	programma 10.004 - altre modalita' di trasporto	80.000,00	-	-
33	L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione e delle produzioni liguri	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitivita'	U.14.001.000	programma 14.001 - industria e pmri e artigianato	1.050.000,00	-	-
34	L.R.	31	13/08/2007	Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualita' degli appalti e delle concessioni	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.008.000	programma 1.008 - statistica e sistemi informativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35	L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitivita'	U.14.002.000	programma 14.002 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50.000,00	-	-
36	L.R.	37	21/11/2007	Disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.001.000	programma 16.001 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	400.000,00	-	-
37	L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attivita' commerciali	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitivita'	U.14.002.000	programma 14.002 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	400.000,00	-	-
38	L.R.	7	30/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.008.000	programma 1.008 - statistica e sistemi informativi	130.000,00	130.000,00	130.000,00



ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod.Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
39	L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro	U.15.000.000	missione 15 - politiche per il lavoro e la formazione professionale	U.15.003.000	programma 15.003 - sostegno all'occupazione	400.000,00	-	-
40	L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale	U.03.000.000	missione 3 - ordine pubblico e sicurezza	U.03.002.000	programma 3.002 - sistema integrato di sicurezza urbana	80.000,00	-	-
41	L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani	U.06.000.000	missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero	U.06.002.000	programma 6.002 - giovani	70.000,00	-	-
42	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	U.15.000.000	missione 15 - politiche per il lavoro e la formazione professionale	U.15.002.000	programma 15.002 - formazione professionale	759.908,27	-	-
43	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	U.04.000.000	missione 4 - istruzione e diritto allo studio	U.04.002.000	programma 4.002 - altri ordini di istruzione non universitaria	3.350.000,00	3.750.000,00	8.070.000,00
44	L.R.	24	16/06/2009	Rete di fruizione escursionistica della Liguria	U.09.000.000	missione 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	U.09.005.000	programma 9.005 - aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	40.000,00	-	-
45	L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della normativa in materia di sport	U.06.000.000	missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero	U.06.001.000	programma 6.001 - sport e tempo libero	400.000,00	-	-
46	L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.002.000	programma 16.002 - caccia e pesca	135.000,00	-	-



ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod.Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
47	L.R.	34	05/12/2011	Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	U.16.000.000	missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	U.16.001.000	programma 16.001 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	20.000,00	-	-
48	L.R.	6	05/03/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitività	U.14.002.000	programma 14.002 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	40.000,00	-	-
49	L.R.	21	02/08/2017	Istituzione del nuovo comune denominato Montalto Carpasio a seguito della fusione dei comuni di Montalto Ligure e Carpasio	U.18.000.000	missione 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	U.18.001.000	programma 18.001 - relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50	L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	U.14.000.000	missione 14 - sviluppo economico e competitività	U.14.002.000	programma 14.002 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.500,00	-	-
51	L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'albo regionale dei comuni aderenti al "Baratto amministrativo"	U.18.000.000	missione 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	U.18.001.000	programma 18.001 - relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	10.000,00	-	-
52	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	U.03.000.000	missione 3 - ordine pubblico e sicurezza	U.03.001.000	programma 3.001 - polizia locale e amministrativa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	U.05.000.000	missione 5 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	U.05.002.000	programma 5.002 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.000,00	-	-
54	L.R.	26	24/12/2019	Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri	U.19.000.000	missione 19 - relazioni internazionali	U.19.001.000	programma 19.001 - relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	10.000,00	-	-



ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	LEGGE REGIONALE	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod.Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023
55	L.R.	31	27/12/2019	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020	U.12.000.000	missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	U.12.004.000	programma 12.004 - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100.000,00	-	-
56	L.R.	3	06/02/2020	Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati	U.19.000.000	missione 19 - relazioni internazionali	U.19.001.000	programma 19.001 - relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	70.000,00	-	-
57	L.R.	10	01/06/2020	Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.001.000	programma 1.001 - organi istituzionali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	L.R.	11	01/06/2020	Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato	U.01.000.000	missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione	U.01.001.000	programma 1.001 - organi istituzionali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59	DDL	2	2020	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2021	U.05.000.000	missione 5 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	U.05.002.000	programma 5.002 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.000,00	-	-
TOTALE									47.714.336,82	4.725.949,15	9.042.446,97

(Omissis).



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 34.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 16 del 31 dicembre 2020)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.969.567.929,01 e di cassa per euro 10.402.387.046,70 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.969.567.929,01 e pagamenti per euro 10.402.387.046,70 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.004.489.973,77 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.004.489.973,77 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.959.441.908,03 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.959.441.908,03 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2020, 2016, 2015, 2014 e 2009.

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a. degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 47.358.202,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

b. degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

c. degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 14.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

d. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

e. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015, nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;



f. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

g. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

h. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 4.

Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale

1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00.

2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'articolo 41 della l.448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 5.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2020

1. La quota del saldo finanziario presunto vincolato alla chiusura dell'esercizio 2020 applicato con la presente legge risulta pari a euro 10.000.000,00 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

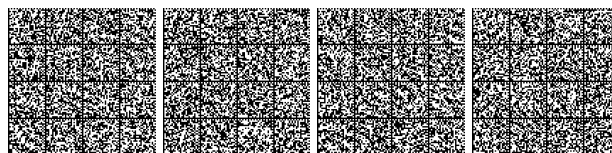
MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO esercizio 2021
14	2	5.000.000,00
20	3	5.000.000,00

Art. 6.

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" – Programma 1 "Fondo di riserva" sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2021 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023, rispettivamente pari a euro 8.934.843,99, euro 11.615.506,51 ed euro 11.350.968,76;



b) fondo di riserva per le spese imprevedute, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2021 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023, pari ad euro 4.000.000,00;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2021, pari ad euro 336.304.545,54.

Art. 7.

Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2021 in euro 8.000.174,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato".

Art. 8.

Fondi speciali

1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") è determinato in termini di competenza, per l'anno 2021 in euro 100.000,00.

Art. 9.

Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e gestione" - Programma 01 "Organi Istituzionali" sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 dicembre 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00124

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 16 marzo 2020, n. 9.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 marzo 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 181 del capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 181 (*Accesso alla dirigenza*). — 1. In attuazione dell'art. 16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 202 del presente regolamento regionale e fermi restando, relativamente alle modalità di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali indicati dal punto 2 dell'Allegato "O", la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell'amministrazione regionale avviene esclusivamente mediante concorso per esami o per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

d) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in strutture private per almeno cinque anni;

e) i soggetti muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, nonché di uno dei seguenti titoli post-laurea:

1) diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando;



2) dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando;

3) altro titolo post-universitario in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando, conseguito a seguito di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di esame finale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, pubblici o privati, già riconosciuti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

2. Nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale di cui all'art. 202 del presente regolamento, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272.

3. La direzione regionale competente in materia di personale bandisce i concorsi di cui al comma 1.

4. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro nove mesi dalla prima prova scritta.

5. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono definite nell'allegato «L».

6. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata.

7. Le graduatorie finali dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e rese consultabili via internet.»

2. All'art. 183 del capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, le parole «di cui agli articoli 210 e 211 per le parti non incompatibili» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 205-bis».

Art. 2.

Modifiche al capo I del titolo VII del r.r. 1/2002

1. Alla rubrica del capo I del titolo VII del r.r. 1/2002 le parole «Dotazione organica e profili professionali» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica, profili professionali e reclutamento del personale».

2. Al capo I del titolo VII del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, dopo l'art. 205, è inserito il seguente:

«Art. 205-bis (*Reclutamento del personale*). — 1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali, il bando di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, la composizione delle commissioni esaminatrici e gli adempimenti delle stesse, sono indicate nell'Allegato «O», parte I.

2. Le disposizioni relative alla validità delle graduatorie dei concorsi, alle modalità di utilizzo, agli accordi con altre amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie e al conferimento dei posti disponibili agli idonei, sono indicate nell'Allegato «O», parte II.

3. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono coperti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Il capo II del titolo VII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'allegato «L» del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'allegato «L» del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

Allegato «L»

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Punto 1

Concorso per esami

1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'art. 181, comma 1, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, sulle materie indicate nel bando di concorso:

a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un elaborato in una o più materie indicate nel bando di concorso ed è mirata ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica. La seconda prova scritta, che può essere anche a contenuto teorico - pratico, è mirata a verificare, oltre alla conoscenza di una o più materie indicate nel bando, anche l'attitudine del candidato alla soluzione di problematiche connesse all'attività dirigenziale;

b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è accertata, altresì, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.

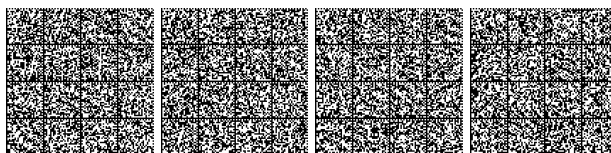
3. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

Punto 2.

Concorso per titoli ed esami

1. Nel concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'art. 181, comma 1 del r.r. ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 35/100, suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.



3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dal punto 1.

4. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale e il punteggio conseguito in seguito alla valutazione dei titoli.

Punto 3. *Prove preselettive*

1. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. Il bando, in ragione del numero dei posti messi a concorso, indica i presupposti del ricorso alla prova preselettiva. La prova preselettiva è articolata in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, nonché il possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi e di logica del ragionamento.

2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle prove scritte sono ammessi i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nel relativo elenco, entro i primi posti corrispondenti a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi *ex aequo*.

Punto 4. *Ciclo di attività formative*

1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi, qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, frequentano cicli di attività formative organizzati da enti, istituti o aziende pubbliche o private. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica.

2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto dall'amministrazione tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.

3. Per i vincitori dei concorsi il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a diciotto mesi e si articola in un periodo di attività didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata.

4. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione pratica sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dall'amministrazione.

5. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalità che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali.

6. L'attività didattica è di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Tali forme di collaborazione possono riguardare almeno un terzo delle attività didattiche previste dal ciclo formativo.

7. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante sono annotati su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale.

Punto 5. *Commissioni esaminatrici*

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, sono nominate con determinazione del direttore competente in materia di personale e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il provvedimento di nomina indica anche un supplente per ciascun componente.

2. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per i concorsi per l'accesso alla dirigenza, il presidente è scelto fra i dirigenti della regione o di altre amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di strutture apicali, ovvero tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.

4. Gli altri due o più componenti sono scelti tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni pubbliche, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi, anche collocati a riposo.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria D.

6. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate da un componente esperto nella lingua inglese e da un componente esperto in informatica.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito da due dipendenti di categoria non inferiore alla D e da un segretario scelto tra i dipendenti di categoria D.

Punto 6. *Compensi*

1. A ciascun componente esterno all'amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso viene corrisposto un compenso base pari a euro 400,00.

2. Il compenso previsto dal comma 1 è aumentato del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'amministrazione regionale, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, di importo pari a euro 150,00.



4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Punto 7.

Disposizioni di rinvio

1. Per la predisposizione del bando di concorso, la presentazione delle domande di ammissione, lo svolgimento delle prove concorsuali, gli adempimenti della commissione e per ogni altro aspetto e procedura inerente allo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, si rinvia alla disciplina contenuta nell'allegato "O" del regolamento regionale n. 1/2002.»

Art. 5.

*Modifiche all'allegato «O» del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1*

1. L'allegato «O» del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Allegato O»

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE**

Parte I.

Modalità di accesso all'impiego regionale, requisiti generali, bando di concorso, svolgimento delle prove concorsuali, composizione delle commissioni esaminatrici e adempimenti delle stesse.

Punto 1.

Modalità di accesso

1. In attuazione dell'art. 5 della legge di organizzazione la copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale avviene, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 202 del regolamento regionale n. 1/2002, mediante:

a) concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale della categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai competenti uffici che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 202, comma 3 del r.r. 1/2002, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 3 è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Punto 2.

Requisiti generali

1. Possono accedere all'impiego regionale i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) età non inferiore a diciotto anni. Qualora la natura del servizio o oggettive necessità lo richiedano, l'amministrazione regionale può prevedere limiti massimi di età per la partecipazione al concorso da indicare nel bando;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

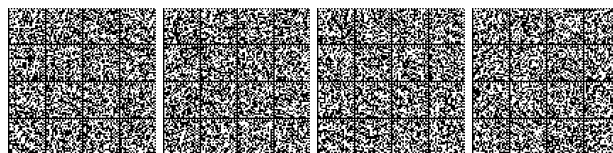
e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

f) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di categoria l'amministrazione regionale può prescrivere ulteriori requisiti.

3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere posseduti fino alla conclusione delle procedure concorsuali.



Punto 3.
Titoli di studio

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

- a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo;
- c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
- d) categoria D: laurea triennale, specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999. Se richiesta dal bando di concorso, la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e/o di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea sono ammessi ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Punto 4.
Bando di concorso

1. Le procedure di reclutamento di cui al punto 1, comma 1, sono bandite con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale.

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali; il contenuto di quelle pratiche; la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali; i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego; i titoli culturali e professionali valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nel caso di concorso per titoli ed esami; i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; i termini e le modalità della loro presentazione; le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

3. Il bando di concorso per l'accesso alle categorie, prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

4. Nel bando può essere previsto il versamento di un contributo di partecipazione alla procedura concorsuale da effettuare attraverso versamento su un c/c Bancario intestato a «Regione Lazio». Il bando indica il numero di conto corrente e la causale del versamento.

5. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Con determinazione motivata del direttore regionale competente in materia di personale è disposta in ogni momento la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Punto 5.
Presentazione delle domande di ammissione

1. Il bando di concorso indica la modalità di presentazione, anche telematica, della domanda di ammissione. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. L'avviso del concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande è pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Salvo il caso in cui il bando di concorso disponga la compilazione della domanda in via telematica, la domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, e debitamente sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.

3. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

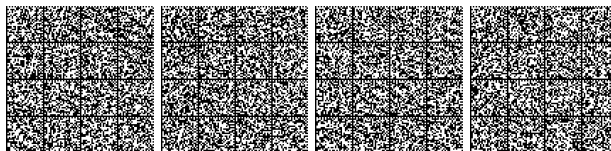
Punto 6.
Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono quelle indicate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Punto 7.

Svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Punto 8.

Concorso per esame

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della categoria D: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della categoria C e B3: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso stabiliscono che le prove scritte per l'accesso ai profili professionali della categoria D consistano in un elaborato o in una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero in appositi *test* bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato. Per i profili professionali delle categorie inferiori, il bando di concorso relativo stabilisce che le prove scritte consistano in un elaborato o in una serie di quesiti a risposta sintetica o in appositi *test* bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tenden-

ti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. Qualora le prove scritte consistano in appositi *test* bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato la commissione può essere affiancata anche da aziende specializzate per l'elaborazione, lo svolgimento delle prove e la correzione automatizzata.

3. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. Il bando, in ragione del numero dei posti messi a concorso, indica i presupposti del ricorso alla prova preselettiva. I contenuti della prova nonché le modalità di espletamento sono disciplinati dal bando di concorso. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nel relativo elenco, entro i primi posti corrispondenti a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi *ex aequo*.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Punto 9.

Concorso per titoli e titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli o per titoli e per esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente, suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

2. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dai punti 7 e 8.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Punto 10.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi, previste dalle presenti disposizioni, sono nominate con determinazione del direttore competente in materia di personale.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, i componenti dell'organo di direzione politica, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in confor-



mità dell'art. 57, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 165/2001. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria D: da un magistrato o avvocato dello Stato o da un dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione o equiparato, o da un professore di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla categoria D;

b) per i concorsi per la categoria C e B3: da un dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla categoria D;

c) per le prove selettive relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione o equiparato con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla categoria C.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, per titoli o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un dipendente dell'amministrazione di categoria non inferiore alla D e costituita da due dipendenti di categoria non inferiore alla D e da un segretario scelto tra dipendenti di categoria D o C.

Punto 11.

Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

Punto 12.

Adempimenti della commissione

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'identificazione dei concorrenti e li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Quindi, fa constatare l'integrità della chiusura delle tre buste o della busta contenenti le tracce d'esame, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati la busta contenente la traccia da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla direzione competente in materia di personale.

Punto 13.

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

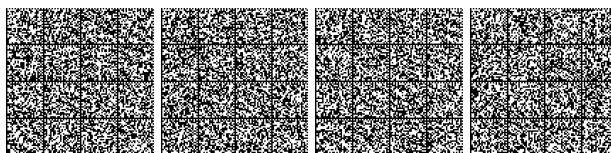
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Punto 14.

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.



2. Gli elaborati ovvero i quesiti a risposta sintetica debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Punto 15.

Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino.

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta che conterrà la prova di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. Le buste sono aperte alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della correzione di tutte le prove scritte dei concorrenti.

7. Le buste contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi o consegnati al presidente della commissione esaminatrice, al termine delle prove scritte.

Punto 16.

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal punto 6.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con determinazione del direttore competente in materia di personale ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Punto 17.

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla struttura competente alla gestione del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'amministrazione regionale ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

Punto 18.

Assunzioni in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, ad assumere servizio e sono assunti in prova, con atto del direttore competente in materia di personale, nel profilo professionale della categoria per il quale risultano vincitori.

2. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo documentato e accordato dalla Regione Lazio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo documentato e accordato dalla Regione Lazio, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.



Punto 19.
Compensi

1. A ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici di concorso viene corrisposto un compenso base pari a euro 400,00.

2. Il compenso previsto dal comma 1 è aumentato del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai componenti dalle commissioni esaminatrici esterni all'amministrazione regionale, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, di importo pari a euro 150,00.

4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Punto 20

Assunzioni mediante i competenti uffici ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive *modifiche*

1. Le assunzioni per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avvengono sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento, formate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Punto 21.

Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante i competenti uffici ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

1. Le assunzioni obbligatorie presso la regione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, mediante i competenti uffici ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Parte II.

Validità ed utilizzo delle graduatorie dei concorsi

Punto 22.

Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il termine di cui comma 1 decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Punto 23.

Accordi con altre amministrazioni

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 22 e della normativa vigente in materia, l'amministrazione regionale può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi vigenti approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le amministrazioni interessate.

2. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni ai fini dell'assunzione di idonei è effettuato nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale.

3. L'assunzione degli idonei di graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni può avvenire a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato fermo restando, in tal caso, la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Punto 24.

Requisiti dell'accordo

1. Dell'accordo per l'utilizzo della graduatoria concorsuale vigente approvata da altra amministrazione è dato atto in apposito provvedimento del direttore competente in materia di personale e può essere adottato anche successivamente all'approvazione della graduatoria medesima.

2. L'accordo deve individuare:

- a) la durata;
- b) il numero di assunzioni consentite;
- c) le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra le amministrazioni;

Punto 25.

Condizioni di utilizzo delle graduatorie

1. L'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni deve essere preceduto dall'esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Le graduatorie a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori.

3. È richiesto il previo consenso scritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso una amministrazione diversa da quella presso cui ha effettuato la procedura concorsuale.

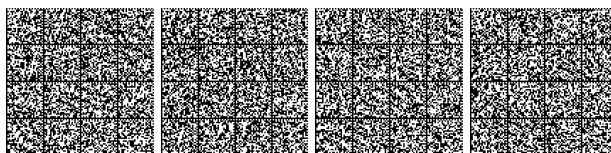
4. La categoria giuridica, il profilo professionale e il regime giuridico del posto che si intende ricoprire deve essere del tutto corrispondente a quello dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, senza considerare il livello economico all'interno della categoria.

Punto 26.

Criteri di scelta dell'amministrazione pubblica

La scelta dell'amministrazione con la quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatorie vigenti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) criterio «territoriale» in base alla vicinanza geografica dell'amministrazione;
- b) criterio «cronologico» da applicare in via sussidiaria rispetto al criterio di cui alla lettera a): nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizione della stessa categoria giuridica, profilo professionale e regime giuridico rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria in corso di validità approvata in data più recente rispetto alle altre, con riferimento all'annualità di approvazione;



c) criterio «residuale» da applicare in via sussidiaria rispetto al criterio di cui alle lettere a) e b): nel caso di più graduatorie disponibili aventi le medesime caratteristiche riportate ai precedenti punti a) e b) le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di graduatoria e, a parità di collocazione, quello col punteggio finale più elevato e, a parità di punteggio, quello più giovane di età

Punto 27.
Procedimento

1. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente punto 25, è stabilito il seguente procedimento:

a) il direttore competente in materia di personale procede a formulare espressa richiesta alle amministrazioni secondo l'ordine del criterio «territoriale» di cui al punto 25, comma 1, lettera a), al fine di verificare la disponibilità delle medesime amministrazioni all'utilizzo, da parte della Regione Lazio, di proprie graduatorie in corso di validità ovvero in corso di formazione e utilizzabili in base alla normativa vigente, per la copertura di posti di categoria giuridica, profilo professionale e regime giuridico analoghi a quelli che l'amministrazione regionale intende ricoprire mediante la suddetta modalità di reclutamento, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale;

b) alle amministrazioni detentrici delle graduatorie in corso di validità ovvero in corso di formazione individuate ai sensi della precedente lettera a) è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria;

c) in caso di graduatoria già approvata e in corso di validità, ai soggetti utilmente ivi collocati è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per comunicare la propria disponibilità in ordine all'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, fermo restando che l'utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate in graduatorie di altre amministrazioni non pregiudica la posizione dell'idoneo o vincitore nella graduatoria dell'ente detentore della stessa.

2. La chiamata degli idonei segue necessariamente l'ordine della graduatoria.

Punto 28.
Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie della Regione Lazio

1. Le richieste di utilizzo, da parte di altre amministrazioni, di graduatorie a tempo indeterminato vigenti nella Regione Lazio ed utilizzabili in base alla normativa vigente, sono valutate dal direttore competente in materia di personale.

2. L'utilizzo della graduatoria è disciplinato da apposito accordo tra il direttore competente in materia di personale e l'amministrazione richiedente nel rispetto di quanto previsto nei precedenti punti 23 e 24.

3. Gli idonei che non accettano le proposte di assunzione da parte dell'amministrazione che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dalla Regione Lazio.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 16 marzo 2020

Il Vice Presidente: LEODORI

21R00108

REGOLAMENTO 25 marzo 2020, n. 10.

Modifica al regolamento regionale 19 giugno 2012 n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 26 marzo 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

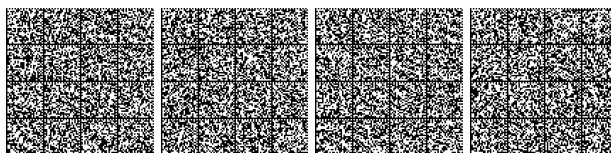
Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11

1. Il comma 4 dell'art. 7 del r.r. 11/2012, come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2017, n. 31, è sostituito dal seguente:

«4. È consentito pubblicare un'edizione straordinaria del BUR in giorni non previsti dal comma 1, anche se festivi, esclusivamente:

a) per le leggi regionali riguardanti il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio, la legge di stabilità regionale ed il Rendiconto generale della Regione Lazio;

b) per gli atti regionali che dispongono misure amministrative straordinarie per far fronte a situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 25 marzo 2020

Il Vice Presidente: LEODORI

21R00109

REGOLAMENTO 22 aprile 2020, n. 11.

Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 23 aprile 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche:

- a) le modalità di rendicontazione della spesa;
- b) le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;
- c) i termini e le modalità per l'invio all'amministrazione regionale della documentazione richiesta;
- d) i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

3. In coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento si svolgono in forma digitalizzata in modo da garantire la corretta gestione documentale e informativa, dalla produzione alla conservazione, in un'ottica di modernizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle opere e ai lavori pubblici di competenza di comuni, province e loro consorzi, ricompresi in programmi regionali, disciplinati dalla legge regionale n. 88/1980.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, a tutti i programmi regionali di intervento, nonché a tutti gli atti di finanziamento a favore di soggetti pubblici per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti nei quali la Regione svolge funzioni di stazione appaltante per conto di altri soggetti pubblici.

Art. 3.

Documentazione

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 88/1980, l'ente beneficiario trasmette alla struttura regionale che ha curato la concessione del contributo la documentazione individuata nell'allegato 1.

2. Entro sessanta giorni dall'erogazione del saldo finale da parte della Regione, l'ente beneficiario invia alla struttura regionale competente le fatture, gli atti di liquidazione, i mandati e la documentazione amministrativa e contabile non ancora trasmessa relativa alla realizzazione dell'opera.

3. La struttura regionale competente, qualora, all'atto della liquidazione del saldo, accerti la sussistenza di eventuali economie di spesa, provvede alla cancellazione dalle scritture contabili della corrispondente quota dell'impegno di spesa assunto.

4. Per i programmi cofinanziati con fondi comunitari e statali, i Sistemi di gestione e controllo, approvati dallo Stato o dalla Regione nell'esercizio delle rispettive competenze, possono richiedere, ai fini delle attività di controllo e certificazione, documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nell'allegato 1.

Art. 4.

Modalità e termini di invio della documentazione

1. L'ente beneficiario trasmette la documentazione di cui all'art. 3 tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero per il tramite del sistema informativo secondo modalità definite nell'atto regionale di concessione del contributo.



2. I documenti sono trasmessi in copia conforme all'originale, ferma restando la possibilità da parte della Regione di chiedere l'esibizione dei documenti originali.

3. I termini di invio della documentazione sono stabiliti nei documenti di programmazione o negli atti regionali di finanziamento, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 relativamente alla trasmissione della documentazione finale, nonché nell'art. 30 della legge regionale n. 9/2005 e successive modifiche relativamente alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi.

4. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 88/1980, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera devono essere trasmessi all'amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 5.

Obblighi dell'ente beneficiario

1. Per finanziamenti di importo superiore a 100.000,00 euro, la struttura regionale competente invita l'ente beneficiario, prima della concessione del finanziamento, a sottoscrivere un atto di impegno per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

2. L'atto di impegno, redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2, tenendo conto delle modalità attuative e delle specificità degli strumenti agevolativi di riferimento, contiene, in particolare:

- a) le condizioni generali del sostegno;
- b) il piano finanziario e i termini previsti per l'esecuzione dell'intervento;
- c) i requisiti dei prodotti e dei servizi che devono essere forniti nel quadro dell'intervento;
- d) l'impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento;
- e) l'impegno a sottoscrivere apposita fidejussione nella misura minima del 30% del contributo complessivo concesso;
- f) l'impegno a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, e, in particolare, al decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali varianti, realizzazioni parziali o rinunce ovvero ogni altro fatto possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
- h) l'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione e di operatività per almeno cinque anni nonché l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività del progetto attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno;

i) l'impegno a garantire un idoneo supporto agli uffici regionali competenti che potranno effettuare i necessari controlli per l'acquisizione di documentazione tecnico-amministrativa e contabile, nonché per accertare eventuali criticità si verificassero in corso d'opera con riferimento all'intervento oggetto di contributo;

l) l'impegno a garantire la corretta tenuta del fascicolo documentale che deve contenere tutta la documentazione di progetto indicata nell'allegato 4 al presente regolamento per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento;

m) l'impegno a fornire tempestivamente ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa.

Art. 6.

Fascicolo documentale

1. In relazione alle rispettive fasi procedurali, la struttura regionale competente garantisce la corretta tenuta del fascicolo dell'intervento, in formato elettronico, che deve contenere tutta la documentazione di progetto nonché tutte le informazioni necessarie ad alimentare il sistema informativo.

2. Il fascicolo documentale è articolato in due sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato il contenuto minimo nei richiamati allegati:

- a) sezione della documentazione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile (allegato 1);
- b) sezione anagrafica (allegato 3).

3. La sezione anagrafica è compilata e inserita nei sistemi informativi a cura della struttura regionale competente.

Art. 7.

Istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa

1. La struttura regionale competente verifica per ciascuna fase del procedimento, anche avvalendosi di società controllate, la correttezza e la completezza della documentazione e degli atti presentati dall'ente beneficiario.

2. L'istruttoria di cui al comma 1 e volta, in particolare, a verificare l'idoneità dei dati e della documentazione presentata rispetto a quanto indicato nell'allegato 1, il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali e la coerenza con i relativi sistemi di gestione e controllo, ove presenti.

3. La struttura regionale competente, se riscontra la carenza della documentazione trasmessa dall'ente beneficiario, invita, tramite posta elettronica certificata (PEC), il soggetto interessato a regolarizzare la documentazione entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato senza adeguata motivazione da parte del soggetto beneficiario, la struttura regionale competente revoca il contributo concesso e richiede il rimborso delle som-



me già erogate, maggiorate degli interessi legali. In caso di mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla richiesta, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011) relativo all'incasso di crediti vantati dalla Regione.

4. Qualora a seguito dell'erogazione del saldo finale, venga accertata l'assenza o l'incompletezza della rendicontazione trasmessa successivamente al saldo finale, la struttura regionale competente procede al recupero delle somme non rendicontate con le modalità indicate nel comma 3.

Art. 8.

Conservazione della documentazione

1. Gli enti beneficiari sono tenuti alla corretta tenuta del proprio fascicolo documentale, contenente la documentazione minima indicata nell'allegato 4, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento.

2. Restano salvi eventuali obblighi di conservazione dei documenti previsti da specifiche disposizioni che impongono termini più lunghi.

3. La documentazione è conservata sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Art. 9.

Monitoraggio e revoca del finanziamento

1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

2. Il monitoraggio è predisposto ed attuato dall'amministrazione regionale, anche avvalendosi delle società controllate, in modo da individuare:

a) lo stato di avanzamento dell'intervento e l'andamento della spesa, con riferimento ai target prefissati;

b) l'andamento della gestione del processo realizzativo, dalla progettazione al collaudo finale;

c) la natura e l'entità delle criticità individuate durante la gestione dell'intervento e l'individuazione delle possibili soluzioni per accelerare la spesa;

d) la realizzazione di reportistica e di analisi specifiche di carattere procedurale e contabile.

3. Sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio, la struttura regionale competente propone alla Giunta l'adeguamento dei programmi di finanziamento e, se necessario, la rimodulazione o riprogrammazione delle relative risorse finanziarie.

4. La struttura regionale competente provvede alla revoca dei contributi regionali assegnati:

a) nel caso accerti la sopravvenuta impossibilità tecnica di realizzare l'opera oggetto di finanziamento;

b) nel caso di carenza della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7;

c) nel caso di ritardi nella pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'opera o nell'avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente, oltre il termine di tre anni a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto regionale di concessione del finanziamento ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista, in base a quanto stabilito all'art. 2, commi 10 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (legge di stabilità regionale 2015);

d) nel caso di interventi da realizzare in più annualità, se non perviene la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi entro i termini previsti dall'art. 30 della legge regionale n. 9/2005.

5. L'atto regionale di concessione del finanziamento può prevedere ulteriori ipotesi di revoca dei contributi.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica agli interventi finanziati successivamente alla data della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto in materia di revoca e di decadenza del finanziamento ai sensi della normativa vigente.

2. La struttura regionale competente in materia di programmazione economica cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 11.

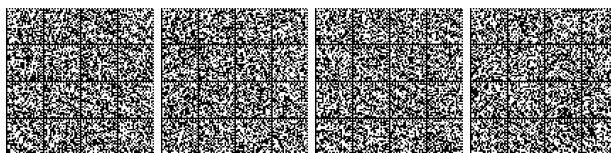
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

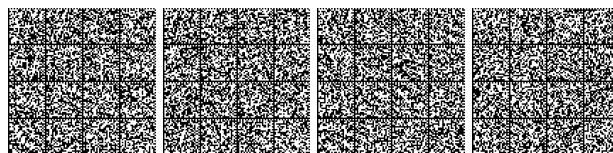
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 aprile 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

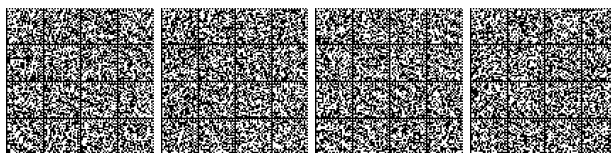


MACROFASI PROCEDIMENTALI	FASI PROCEDIMENTALI	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE (set di documenti da inviare alla Regione Lazio)	FASI DI EROGAZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO	FASI PRELIMINARI	Atto di nomina del RUP Scheda CUP Dichiarazione che l'intervento è previsto del Programma triennale dei lavori pubblici <i>Per interventi > 100.000,00 euro anche i seguenti documenti:</i> Progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero studio di fattibilità, comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro economico preliminare Atto di impegno del Soggetto Beneficiario Deliberazione dell'organo deliberante dell'ente di approvazione dello schema dell'Atto di impegno e di incarico al Rappresentante Legale per la sottoscrizione dell'Atto Polizza fideiussoria dell'ente beneficiario	20%
PROGETTAZIONE	INDAGINI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO PARERI	Atto di approvazione del progetto da porre a base di gara (definitivo/esecutivo) Elaborati di progetto (planimetrie, piante, sezioni e prospetti, relazioni tecniche, relazione fotografica) Localizzazione dell'intervento in formato geografico (shapefile) corredato con specificazione del sistema di riferimento geografico Cronoprogramma da progetto definitivo/esecutivo Fatture e relativi atti di liquidazione Mandati di pagamento	30%
AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ESPLETAMENTO GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Determinazione a contrarre Bando di gara Capitolato speciale di appalto Disciplinare di gara Schema lettere di invito (se procedura negoziata) Lettere di invito alle ditte (se procedura negoziata) Nomina Commissione Giudicatrice (se necessario) Offerte pervenute Verbalì sedute di gara Determina di aggiudicazione definitiva Approvazione QTE rideterminato a seguito delle procedure di affidamento Contratto di appalto Spese per l'espletamento delle procedure di gara	
ESECUZIONE LAVORI	INIZIO/CONSEGNA LAVORI	Verbale inizio/consegna lavori	



ESECUZIONE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI	Dichiarazione del Direttore Lavori del raggiungimento 50% del SAL Stati di avanzamento lavori fino al 50% del SAL Certificati di pagamento fino al 50% del SAL Atti di approvazione dei SAL	30%
		Stati di avanzamento lavori fino al SAL finale Certificati di pagamento fino al SAL finale Atti di approvazione dei SAL Fatture della ditta e relativi atti di liquidazione fino al 50% del SAL Fatture e relativi atti di liquidazione a favore del direttore dei lavori, RUP e altre prestazioni di servizi fino al 50% del SAL Mandati di pagamento fino al 50% del SAL	
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaud Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaud Atto di approvazione QTE finale Determinazione di approvazione della spesa occorsa	20%

** Entro sessanta giorni dall'erogazione del saldo finale da parte della Regione Lazio, l'ente beneficiario invia alla struttura regionale competente le fatture, gli atti di liquidazione, i mandati e la documentazione amministrativa e contabile non ancora trasmessa relativa alla realizzazione dell'opera.*



Schema tipo dell'Atto di Impegno

elementi principali, da mutuare/personalizzare in relazione alle specificità
della procedura/intervento

(da redigere su carta intestata del Beneficiario)

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto _____

nella sua qualità di legale rappresentante del _____ *(indicare i dati identificativi
del Beneficiario)*

Titolare dell'intervento denominato:

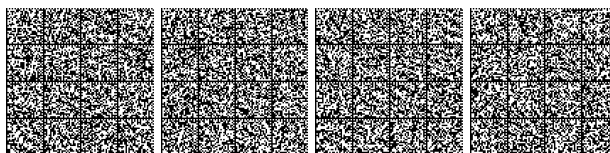
CODICE INTERVENTO _____ *(se necessario)*

Premesso che

- l'Avviso pubblico *(o altra procedura di selezione/Accordi di Programma/Convenzione)* _____ pubblicato sul BURL n. _____ ordinario/supplemento _____ del _____, definisce le condizioni per il sostegno delle operazioni nell'ambito del programma di interventi _____ *(se pertinente)*;
- con determinazione _____ la Direzione Regionale _____ *(competente struttura regionale)* ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto;
- con deliberazione _____ il Comune/la Provincia/altro ente _____ *(ente beneficiario)* ha approvato lo schema di atto di impegno e ha autorizzato il rappresentante legale, nella persona del Sindaco/Presidente _____, alla sottoscrizione del presente atto di impegno, per la realizzazione dell'intervento _____ *(denominazione intervento)* ammesso al contributo regionale;
- è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni previste dalle disposizioni regionali di riferimento;

Si impegna

- a realizzare l'investimento secondo quanto previsto nel progetto approvato e garantire l'ottenimento dei risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati; a tale fine in **allegato A** è riportato il quadro tecnico-economico preliminare relativo all'investimento complessivo

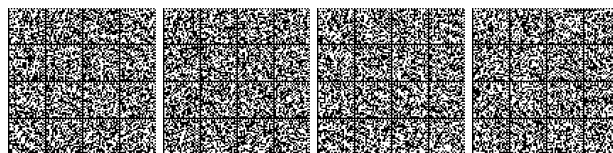


declinato per tipologia di investimento prevista ed il relativo contributo, nonché la sintesi dei risultati attesi per effetto della realizzazione dell'intervento e in **allegato B** il cronoprogramma con indicazione dei tempi previsti per ciascuna fase e la data per la conclusione dell'investimento;

- a realizzare l'investimento nel totale rispetto delle norme applicabili, anche non espressamente richiamate nel presente atto di impegno nonché delle disposizioni dettate dallo strumento agevolativo di riferimento e dal Regolamento regionale _____;
- (*ove applicabile*) a rispettare la normativa sugli appalti pubblici, a definire i propri bandi di gara sulla base di modelli (bandi-tipo) resi disponibili, sul proprio sito web, dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) alla data di esperimento delle procedure di appalto e a garantire il ricorso al GPP (Green Public Procurement) in coerenza con quanto previsto dal "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione - PAN GPP", attraverso l'inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Minimi Ambientali), adottati in attuazione del Piano;
- ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- a garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- ad impiegare in via esclusiva il contributo pari ad € _____ (_____ euro) per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento;
- a sostenere le spese conformemente al diritto applicabile, nel rispetto di quanto disposto ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;
- ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento (*oppure a comunicare tempestivamente la volontà dell'amministrazione di utilizzare eventuali risorse aggiuntive per lavorazioni non ricomprese nel QE a base di gara. Tali risorse restano a completo carico della Amministrazione, che ne dovrà garantire la copertura in bilancio, e dovranno essere opportunamente evidenziate nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, nel QE a base di gara evidenziando altresì la quota parte dei costi della sicurezza e degli altri costi accessori ad esse afferenti*);
- a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, statali e comunitarie relativo al contributo oggetto del presente atto di impegno, salvo nei casi dove sia espressamente prevista la possibilità di cumulo;
- a mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo (*declinare sulla base delle disposizioni specifiche per tipologia di intervento/procedura*);
- a comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante l'esecuzione dell'intervento e riguardante i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al finanziamento (*declinare sulla base delle disposizioni specifiche per tipologia di intervento/procedura*);
- a comunicare tempestivamente eventuali varianti, realizzazioni parziali o rinunce ovvero ogni altro fatto possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;



- a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti, specie per cause di forza maggiore, che richiedano la sospensione dei lavori nonché la ripresa degli stessi se anticipata rispetto il termine stabilito;
- a farsi carico della regolare tenuta della contabilità dei lavori, dei libretti delle misure e della rendicontazione dell'intervento, in conformità alle prescrizioni del Regolamento regionale _____, secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso/procedura/altro (inserimento dei riferimenti *rispetto alle linee guida e ai modelli con link al sito web dove sono consultabili*);
- a sottoscrivere apposita fideiussione nella misura minima del 30% del contributo complessivo concesso, che sarà svincolata a seguito dell'erogazione del saldo finale del contributo concesso, rideterminato a seguito del ribasso d'asta, previa trasmissione di tutta la documentazione relativa all'intervento;
- a fornire la documentazione prevista per ciascuno step di avanzamento dell'intervento, secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale, nell'Avviso/altro e nella normativa di riferimento;
- a fornire ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;
- a curare la conservazione del fascicolo di progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento, sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- ad assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di sostegno a valere sulle risorse del Programma;
- a fornire nella fase di rendicontazione finale, e relativa richiesta del saldo, i dati e le informazioni relativi alla realizzazione effettiva dei risultati attraverso la completa valorizzazione degli indicatori originariamente stimati;
- a consentire ed agevolare tutti i controlli, le verifiche da parte delle strutture regionali competenti rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell'intervento e del contributo concesso, e a trasmettere tempestivamente, in maniera formale, tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio, con riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 del Regolamento regionale _____;
- a mantenere il vincolo di destinazione e di operatività per almeno 5 anni nonché a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività del progetto attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento;



- a restituire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, in caso di revoca del contributo concesso ovvero in caso di recupero da parte della Regione Lazio delle somme già versate per il saldo finale, secondo quanto previsto nel Regolamento regionale _____;

Località e data

FIRMA del Legale Rappresentante e Timbro
del Soggetto Beneficiario

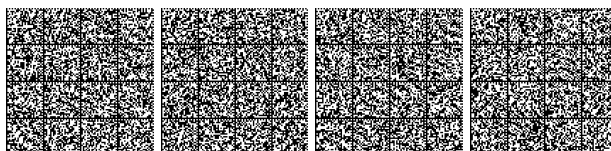


ANAGRAFICA DI PROGETTO

Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	
Descrizione dell'Intervento	
CUP	
Costo Totale	
Tipologia fonte finanziaria	
Beneficiario	Nominativo
	CF/PIVA
	indirizzo
	e.mail
	codice IPA
	codice ATECO
	sede legale
	sede amministrativa
Soggetto Attuatore	Nominativo
	CF/PIVA
	indirizzo
	e.mail
	codice IPA
	codice ATECO
	sede legale
	sede amministrativa

Dati Localizzazione	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Tipo Localizzazione	(Areale, puntuale o lineare)

Iter Procedurale		
Fase	Data Prevista	Data Effettiva
1 - Avvio studio di fattibilità		
2 - Approvazione studio di fattibilità		
3 - Avvio progettazione Preliminare		
4 - Approvazione progettazione Preliminare		
5 - Avvio progettazione Definitiva		
6 - Approvazione progettazione Definitiva		
7 - Avvio progettazione Esecutiva		
8 - Approvazione progettazione Esecutiva		
9 - Inizio Lavori		
10 - Fine Lavori		
11 - Avvio Collaudo		
12 - Collaudo		



13 - Chiusura intervento		
14 - Funzionalità		

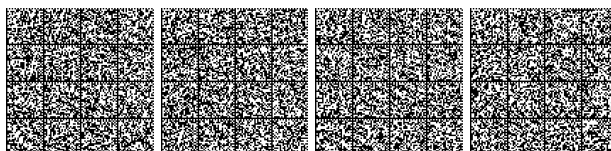
Voci di spesa del QE nel sistema informativo

Descrizione Natura	Descrizione Voce di Spesa	Importo
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

*(opere ed impiantistica)

Indicatori di risultato e di output

Descrizione indicatore	Dato stimato	Dato consolidato
Indicatore di risultato (specificare indicatore)		
Indicatore di output (specificare indicatore)		

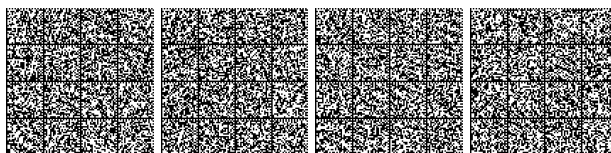


ALLEGATO 4

MACROFASI PROCEDIMENTALI	FASI PROCEDIMENTALI	FASCICOLO DOCUMENTALE COMPLETO CONSERVATO DAL BENEFICIARIO (set minimo di documenti)	FASI DI EROGAZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO	FASI PRELIMINARI	Atto di nomina del RUP Scheda CUP Atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici contenente il progetto oggetto del finanziamento Schede del Programma triennale dei lavori pubblici <i>Per interventi > 100.000,00 euro anche i seguenti documenti:</i> Progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero studio di fattibilità, comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro economico preliminare Atto di impegno del Soggetto Beneficiario Deliberazione dell'organo deliberante dell'ente di approvazione dello schema dell'Atto di impegno e di incarico al Rappresentante Legale per la sottoscrizione dell'Atto Polizza fideiussoria dell'ente beneficiario	20%
	INDAGINI	Atto/i di affidamento incarico per indagini preliminari e rilievi	
PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	Atti di affidamento incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della Direzione Lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di attuazione, ecc.	
	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	Atto/i di affidamento della progettazione (fattibilità tecnica ed economica o dello studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo) Atto/i di verifica e validazione Atto di approvazione del progetto da porre a base di gara (definitivo/esecutivo)	
	PROGETTO DEFINITIVO	Elaborati di progetto (planimetrie, piante, sezioni e prospetti, relazioni tecniche, relazione fotografica) Localizzazione dell'intervento in formato geografico (shapefile) corredato con specificazione del sistema di riferimento geografico	
	PROGETTO ESECUTIVO	Cronoprogramma da progetto definitivo/esecutivo Quadro Tecnico Economico Fatture e relativi atti di liquidazione Mandati di pagamento	
	PARERI	<i>Ottenimento di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in sede progettuale:</i> Convocazione della Conferenza di servizi Verbale/i Conferenza di servizi Verbale conclusivo Conferenza servizi Autorizzazione paesaggistica Nulla-Osta Soprintendenza Pareri e autorizzazioni ambientali	



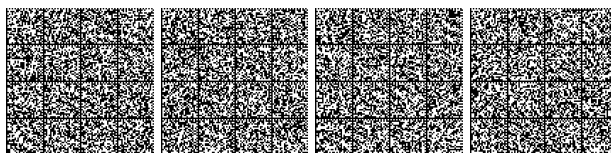
PROGETTAZIONE	PARERI	Autorizzazione sismica Altri pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque denominati	
	VARIANTI PROGETTUALI	Variante motivata da prescrizioni impartite in sede autorizzativa	
AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ESPLETAMENTO GARA	Determinazione a contrarre Manifestazione interesse / Indagine di mercato Manifestazioni di interesse pervenute Verbale di sorteggio Approvazione atti di gara Bando di gara Capitolato speciale di appalto Disciplinare di gara Schema lettere di invito (se procedura negoziata) Lettere di invito agli operatori economici (se procedura negoziata) Pubblicazione gara Nomina Commissione Giudicatrice (se necessario) Curriculum Vitae Commissari di gara Evidenza documentale dell'avvenuta ricezione delle offerte Offerte pervenute Verbalì sedute di gara Atti relativi ad eventuali ricorsi Proposta di aggiudicazione Pubblicazione esiti gara Verifica requisiti generali aggiudicatario definitivo Comunicazione dei risultati	
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Determina di aggiudicazione definitiva QTE rideterminato a seguito delle procedure di affidamento Contratto di appalto Polizza di Responsabilità Civile professionale Polizza fideiussoria Comunicazione della data di stipula del contratto Eventuale modifica contrattuale Spese per l'espletamento delle procedure di gara	
ESECUZIONE LAVORI	INIZIO/CONSEGNA LAVORI	Verbale inizio/consegna lavori	30%
	AVANZAMENTO LAVORI	Anticipazione all'operatore economica: fatture, provvedimento di liquidazione e mandato di pagamento	30%
		Dichiarazione del Direttore Lavori del raggiungimento 50% del SAL Stati di avanzamento lavori fino al 50% del SAL Certificati di pagamento fino al 50% del SAL Atti di approvazione dei SAL	
		Libretto Misure Registro Contabilità Sommario del Registro di Contabilità Stati di avanzamento lavori fino al SAL finale Certificati di pagamento fino al SAL finale Atti di approvazione dei SAL Verbale di sospensione e ripresa dei lavori	



ESECUZIONE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI	Fatture dell'operatore economico e relativi atti di liquidazione Fatture e relativi atti di liquidazione a favore del direttore dei lavori, RUP e altre prestazioni di servizi Mandati di pagamento	20%
	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Richiesta di autorizzazione alla variante con recupero del ribasso d'asta Progetto di variante Atto di approvazione della variante Atto aggiuntivo di sottomissione	
	SUBAPPALTI	Richiesta autorizzazione subappalto Atto di autorizzazione del subappalto Fatture quietanzate dei subappaltatori	
	COLLAUDO	Verbale/certificato di fine lavori Certificato di pagamento finale Ulteriore documentazione tecnica SAL Finale Relazione sul conto finale della Direzione Lavori Atto di approvazione dello stato finale dei lavori Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo QE a confronto (esecutivo, dopo appalto, variante e finale) Certificato di Collaudo statico (ove previsto) Fatture e relativi atti di liquidazione a favore del direttore dei lavori, collaudatore, RUP e altre prestazioni di servizi Fatture dell'operatore economico relative al SAL finale e relativi atti di liquidazione Mandati di pagamento	
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	CHIUSURA DELL'OPERAZIONE	Atto di approvazione QTE finale Determinazione di approvazione della spesa occorsa	

** Nel fascicolo documentale l'ente beneficiario è tenuto a conservare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e il modello di pagamento unificato per il versamento dei tributi, contributi e premi (F24) acquisiti, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento in favore dell'operatore economico.*

21R00110



REGOLAMENTO 22 aprile 2020, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 23 aprile 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 «Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi» e successive modifiche

1. Dopo il comma 6 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 10/2014, è inserito il seguente:

«6-bis. L'ufficio procedente, individuato ai sensi dell'art. 3, nel caso di debiti derivanti dal mancato pagamento dei canoni di concessione può applicare la rateizzazione degli importi dovuti come disciplinato ai sensi dell'art. 32.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 32 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 «Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi» e successive modifiche

1. L'art. 32 del regolamento regionale n. 10/2014 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Rateizzazione del pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione e dall'indennità per utilizzazione senza titolo). — 1. La rateizzazione può essere ammessa per il pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'art. 15 e per il pagamento dei debiti derivanti dall'indennità per utilizzazione senza titolo di cui all'art. 30, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio procedente, individuato ai sensi dell'art. 3, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 64, comma 10-bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al pagamento degli importi dei debiti derivanti dai canoni delle concessioni in essere, ancora dovuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica, previa apposita istanza, la rateizzazione secondo le modalità stabilite in materia di rateizzazione dei debiti extra tributari adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 64, comma 10-bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 aprile 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00111

REGOLAMENTO 28 aprile 2020, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 del 30 aprile 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

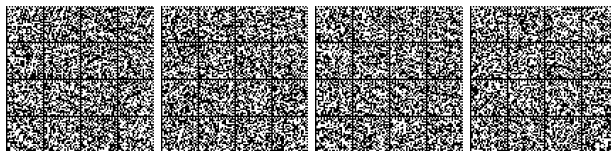
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale n. 19/2008

1. Al comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 19/2008, le parole «provincia competente» sono sostituite dalla seguente «Regione».



Art. 2.

*Modifiche all'art. 5
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 19/2008, le parole «provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia» sono sostituite dalla seguente «Regione».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. All'art. 6 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1, 3 e 4, la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «Regione»;
- b) al comma 2, la parola «provinciale» è sostituita dalla seguente «regionale»;
- c) alla lettera e) del comma 3, le parole «all'art. 13» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 12».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole «da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale» sono sostituite dalle seguenti «alla Regione»;
 - b) alla lettera e), le parole «provincia in cui ha sede l'agenzia principale» sono sostituite dalla seguente «Regione»;
2. Al comma 3, la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «Regione».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 8
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. All'art. 8 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole «provincia competente» sono sostituite dalla seguente «Regione»;
- b) al comma 2, la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «Regione».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 9
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. All'art. 9 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «Regione»;
- b) al comma 4, le parole «provincia competente» sono sostituite dalla seguente «Regione».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 11
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. All'art. 11 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1 e 2, la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «Regione»;
- b) alla lettera a) del comma 2, la parola «provinciale» è sostituita dalla seguente «regionale».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 12
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. All'art. 12 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo»;
- b) al comma 1, le parole «ciascuna provincia» sono sostituite dalle seguenti «la Regione»;
- c) al comma 2:

- 1) le parole «Negli elenchi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «Nell'elenco di cui al comma 1»;
- 2) alla lettera c), la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «Regione»;
- 3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 206/2007».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 13
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. L'art. 13 del regolamento regionale n. 19/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Aggiornamento dell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo*). — 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Regione pubblica nel Bollettino Ufficiale l'elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 16
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 16 del regolamento regionale n. 19/2008, la parola «Direzione» è sostituita dalla seguente «struttura».



Art. 11.

*Modifiche all'art. 17
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, le parole «Direzione regionale» sono sostituite dalle seguenti «struttura regionale»;
 - b) alla lettera a), la parola «direzione» è sostituita dalla seguente «struttura»;
 - c) la lettera c) è soppressa.

Art. 12.

*Modifiche all'art. 21
del regolamento regionale n. 19/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 19/2008, la parola «direzione» è sostituita dalla seguente «struttura».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 aprile 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00112

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2020, n. 33.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 65 del 29 dicembre 2020)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 (allegato 1) della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, di seguito elencate sono incrementate per l'esercizio finanziario 2020 degli importi a fianco indicati:



Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Variazione 2020
Parte A								
l.r. 5/1999 art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 13. LET. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	2.323.697,10
l.r. 21/2002 art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21	202.842,67
l.r. 26/2012 art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	335.331,94
l.r. 8/2012 art. 2 e 4	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.SAP. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	2.405.486,94
l.r. 14/1968 art. 12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE. IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	260.000,00
Parte B								
l.r. 23/1969 art. 1	9	1	2	8	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	500.000,00
l.r. 23/1969 art. 1	10	3	2	8	2	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE. AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE - COMPRESI LE ESCAVAZIONI, ANCHE SE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.	200.000,00
l.r. 9/2015 art. 32 commi 1 e 2	1	3	1	4	2	215721	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	40.000,00

2. Per le finalità dell'art. 57 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 45.861,36 (missione 16, programma 1, capitolo 146515).

3. Per le spese per il personale trasferito ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di euro 35.068,62 (missione 1, programma 11, capitolo 344127).

4. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 l'ulteriore spesa di 33.000 migliaia di euro (missione 16, programma 1, capitolo 156604).

5. Per il pagamento dell'IRAP riferita ai sussidi dei soggetti ASU e PIP è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.659.140,15 (missione 15, programma 3, N.I.).

6. Ai fini della conclusione dell'accordo transattivo avviato tra l'Assessorato regionale dell'economia, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e la società Siciliacque, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 2.517.708,75.

7. Ai fini della ricostituzione del Fondo previdenziale dell'Istituto regionale del vino e dell'olio (IRVO) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.914.149,79 (missione 16, programma 1, capitolo 147306).

8. Al fine di compensare le perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, in favore dell'AMAT Palermo, da utilizzare esclusivamente per il pagamento degli emolumenti al personale.

9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per le finalità di cui all'art. 32 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (missione 10, programma 2, capitolo 478105), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2020, di 75 migliaia di euro.

10. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 dell'art. 25 (allegato 1) della legge regionale n. 9/2020 di seguito elencate, sono ridotte per l'esercizio finanziario 2020 degli importi per ciascuna di esse a fianco indicati:



Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Variazione 2020
Parte B								
l.r. 75/1950 art. 1	14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI	1.002.776,91
l. 267/1998	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	23.649,72
l.r. 42/1982 art. 15	9	6	1	5	2	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDROPLUVIOMETRICO.	172.104,37
l.r. 9/2013 art. 73	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	100.000,00
l.r. 66/1975 art. 1 l.r. 24/2016 art. 9	4	6	1	9	2	373355	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLATO 373355)	59.563,38
l.r. 11/2010 art. 2 c. 2 e art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11	80.000,00

11. Le autorizzazioni di spesa di seguito elencate sono ridotte, per l'esercizio finanziario 2020, degli importi per ciascuna di essa indicati:

a) comma 21, art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (missione 20, programma 3, capitolo 215754) euro 20.224.504,90;

b) comma 9, art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (missione 9, programma 6, capitolo 130025) euro 9.000,00;

c) art. 54 della legge regionale n. 8/2018 (missione 5, programma 2, capitolo 377892) euro 223.282,50;

d) comma 6, art. 10 della legge regionale n. 8/2018 (missione 4, programma 3, capitolo 372556) euro 140.339,75;

e) comma 6, art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 (missione 12, programma 4, capitolo 313727) euro 220.000,00;

f) comma 21, art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (missione 15, programma 3, capitolo 313319) euro 50.000,00;

g) commi 1 e 3, art. 4 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (missione 15, programma 3, capitolo 313728) euro 7.000,00;

h) commi 1 e 3, art. 4 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (missione 11, programma 1, capitolo 116528) euro 10.000,00;

i) comma 1, art. 22 della legge regionale n. 8/2018 (missione 1, programma 3, capitolo 212025) euro 181.526,57;

j) comma 5, art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni (missione 20, programma 3, capitolo 215768) euro 97.000,00;

k) comma 7, art. 8 della legge regionale n. 1/2019 (missione 16, programma 1, capitolo 147303) euro 1.500.000,00;

l) comma 8, art. 8 della legge regionale n. 1/2019 (missione 16, programma 1, capitolo 147320) euro 1.655.028,17;

m) comma 3, art. 2 della legge regionale n. 8/2018 (missione 9, programma 5:

capitolo 150514 euro 850.000,00;

capitolo 150542 euro 104.967,70;

capitolo 150550 euro 10.197,40;

capitolo 150551 euro 87.596,00;

capitolo 150555 euro 465.000,00;

capitolo 150556 euro 432.000,00;

capitolo 150557 euro 6.098,90;

capitolo 150559 euro 36.000,03;

capitolo 150560 euro 41.550,00;

capitolo 150561 euro 28.564,22;

capitolo 150566 euro 192.000,00;

capitolo 150565 euro 275.000,00;



capitolo 150552 euro 1.978,74;
capitolo 150554 euro 2.940,00;
capitolo 550069 euro 470.000,00).

Art. 2.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Causola di salvaguardia

1. In caso di mancata approvazione delle modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, in materia di stabilizzazione del personale precario

1. Al comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole: «da parte dei comuni» sono aggiunte le parole: «e degli enti di area vasta», le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021» e le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 2022».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2020

MUSUMECI

L'assessore regionale per l'economia
ARMAO

(*Omissis*).

21R00125

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-023) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

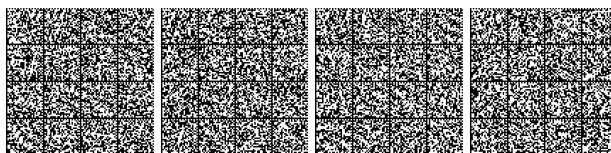
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

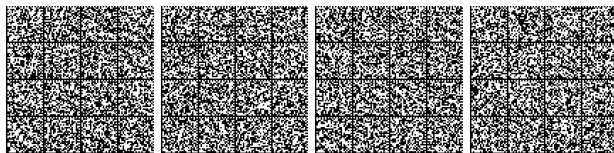
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

